

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33

“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,

(1) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della [legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55](#) “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, che modifica l'articolo 48-bis della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che prevede che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale. La Corte ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della [legge regionale 14 maggio 2013, n. 8](#) “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della [legge regionale 6 aprile 2001, n. 10](#) “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni” che modifica il comma 2 dell'articolo 48bis della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, per lesione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto si tratta di una scelta unilaterale della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento partecipativo) estendente alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che affida allo strumento della intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche.

(2) Vedi lettere a), b), c), e d) comma 3 dell'articolo 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) che prevede l'abrogazione differita di alcune disposizioni della presente legge e di alcuni allegati, successivamente alla pubblicazione nel BUR di specifici provvedimenti della Giunta regionale. Vedi anche lettera e) comma 3 dell'articolo 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) che prevede, a far data dal 3 gennaio 2015, l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), n) nonché degli articoli 20 e 21. Relativamente alla lett. n) – funzione provinciale di gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza – la abrogazione è differita di mesi nove per effetto dell'art. 5 della [legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45](#)

TITOLO I

Organizzazione turistica della Regione

CAPO I

Finalità, soggetti e competenze

SEZIONE I

Finalità

Art. 1 - Finalità.

omissis (3)

SEZIONE II

Competenze della Regione.

Art. 2 - Funzioni della Regione.

omissis (4)

SEZIONE III

Competenze delle autonomie territoriali e funzionali

Art. 3 - Funzioni delle Province.

1 La provincia svolge le seguenti funzioni:

a) omissis (5)

b) omissis (6)

c) omissis (7)

d) omissis (8)

e) omissis (9)

f) omissis (10)

g) omissis (11)

(3) Articolo abrogato da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

(4) Articolo abrogato da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

(5) Lettera abrogata da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

(6) Lettera abrogata da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

(7) Lettera abrogata da lett. e) comma 3 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) . La lettera c) così disponeva: “informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Regione. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;”.

(8) Lettera abrogata da lett. e) comma 3 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) . La lettera d) così disponeva: “rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT);”.

(9) Lettera abrogata da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

(10) Lettera abrogata da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

(11) Lettera abrogata da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

- h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
i) omissis (12)
l) omissis (13) ;
m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'[articolo 117](#);
n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT) (14) .

Art. 4 - Funzioni dei Comuni.

1. Il comune svolge le seguenti funzioni:

- a) formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'[articolo 20](#) e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;
b) realizzazione, anche in collaborazione con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
c) rilascio, rinnovo, modificazioni delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni di cui al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, ai sensi dell'[articolo 47](#);
d) omissis (15) ;
e) rilascio delle autorizzazioni di cui

agli [articoli \[41\]](#) autorizzazioni e denunce di inizio attività strutture ricettive soggette a classificazione -**ABROGATO** ora SCIA (16)

(17) abrogato
(18) ,

restano art 52, revoca, decadenza ...
art. 53,
art. 54.

Art. 5 - Funzioni delle Comunità montane.

omissis (19)

Art. 6 - Funzioni delle Camere di commercio.

omissis (20)

(12) Lettera abrogata da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

(13) Lettera abrogata da lett. a) comma 1 art. 11 [legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34](#) .

(14) La lettera e) comma 3 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) prevedeva l'abrogazione, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, della lett. n) comma 1 art. 3. Il termine di diciotto mesi è differito di mesi nove per effetto dell'art. 5 della [legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45](#) (vedi altresì comma 2 e comma 3 del succitato art. 5 in ordine a modalità di esercizio della funzione e a validità ed efficacia di atti di attuazione dell'art. 15 della legge regionale 11/2013 già assunti).

(15) Lettera abrogata da lett. a) comma 1 art. 11 [legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34](#) .

(16) Articolo 4, comma 1, lettera e), limitatamente al numero 41, abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) , **relativamente alle strutture ricettive alberghiere, a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto** n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807 recante "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.

(17) Articolo 4, comma 1, lettera e), limitatamente al numero 41, abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) , **relativamente alle strutture ricettive all'aperto**, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(18) Articolo 4, comma 1, lettera e), limitatamente al numero 41, abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) , **relativamente alle strutture ricettive extralberghiere, eccettuati i rifugi alpini e i rifugi escursionistici, a partire dal 24 aprile 2015**, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015. [Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) , articolo 31, comma 1

(19) Articolo abrogato da art. 30 [legge regionale 27 aprile 2015, n. 6](#) .

(20) Articolo abrogato da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

SEZIONE IV

Disposizioni sulle strutture associate di promozione turistica

Art. 7 - Strutture associate di promozione turistica.

1. Al fine di promuovere i sistemi turistici locali di cui all'articolo 13, la Regione coordina, favorisce ed incentiva lo sviluppo di una struttura di promozione turistica in forma associata per ogni ambito territoriale così come individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

2. Alle strutture associate di cui al comma 1 possono partecipare imprese e soggetti privati interessati al settore di filiera del turismo, nonché, in qualità di soci sostenitori, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni Pro Loco, gli enti pubblici, le associazioni imprenditoriali e le associazioni ed organismi senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica.

3. La sommatoria delle quote sociali detenute da enti pubblici deve essere minoritaria rispetto al totale del capitale sociale.

4. Fatte salve le strutture associate già esistenti, per la costituzione di una struttura associata si richiede che nel sistema turistico locale, nei cui ambito la struttura intende esercitare la propria attività, il SIRT abbia rilevato nell'anno antecedente, almeno quattro milioni di presenze di turisti.

5. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 1 le imprese partecipanti non possono essere in numero inferiore a quaranta, se la struttura interessa un solo ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3 e a settanta, se interessa più ambiti territoriali della provincia.

6. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere che la quota di ciascun partecipante non possa superare il venti per cento del capitale sociale e che siano possibili adesioni successive senza discriminazioni o clausole di gradimento.

7. Le strutture associate svolgono le seguenti attività:

- a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;
- b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi promozionali, nonché produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo promozionale e pubblicitario;
- c) consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.

Art. 8 - Concessione dei contributi.

1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, determina, con provvedimento di durata triennale, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di revoca dei contributi, maggiorati degli interessi legali, ove dovuti.

2. La Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di cui all'articolo 15, provvede alla concessione di contributi alle strutture associate di promozione turistica, per il conseguimento delle finalità ivi previste. I contributi sono erogabili nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque, nel rispetto della normativa comunitaria sul de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

3. I contributi previsti sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da normative regionali, statali e comunitarie.

Artt. 9 – 19 (omissis) (21)

<p>SEZIONE V Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT).</p> <p>[Art. 20 - Uffici IAT provinciali. (22)</p> <p>[Art. 21 - Riparto fondi tra le province. (23)</p> <p>TITOLO II Disciplina in materia di operatori turistici</p> <p>CAPO I Strutture ricettive</p> <p>SEZIONE I Strutture ricettive alberghiere</p> <p>[Art. 22 - Strutture ricettive alberghiere. (24)</p> <p>[Art. 23 - Requisiti della classificazione delle strutture ricettive alberghiere. (26)</p> <p>[Art. 24 - Superfici e cubatura minime. (27)</p> <p>SEZIONE II Strutture ricettive extralberghiere</p> <p>[Art. 25 - Strutture ricettive extralberghiere. (29)</p> <p>[Art. 26 - Requisiti della classificazione delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione. (30)</p>	<p>(22) Articolo abrogato da lett. e) comma 3 art. 51 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .</p> <p>(23) Articolo abrogato da lett. e) comma 3 art. 51 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .</p> <p>(24) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807 recante "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014. motel".</p> <p>(26) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807 recante "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.</p> <p>(27) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807 recante "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.</p> <p>(29) Articolo abrogato, eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , articolo 31, comma 1.</p> <p>(30) Articolo abrogato, eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate a</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Art. 27 - Disposizioni particolari in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione. (32)]

SEZIONE III Strutture ricettive all'aperto

[Art. 28 - Strutture ricettive all'aperto. (33)]

[Art. 29 – Requisiti della classificazione delle strutture ricettive all'aperto (34)]

Art. 30 – Realizzazione strutture ricettive all'aperto. (35)

1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'[articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61](#) "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.
2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali unificate".
3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.
4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di transito.
5. L'indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive (36) all'aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale; il rapporto di copertura della struttura ricettiva deve in ogni caso essere contenuto entro il 10 per cento e i fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975 "Modificazioni alle

uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015. [Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), articolo 31, comma 1.

(32) Articolo abrogato, eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015. [Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), articolo 31, comma 1.

(33) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#): "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(34) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#): "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(35) Vedi l'art. 1 della [legge regionale 24 settembre 2013, n. 24](#) ai sensi del quale: "Art. 1 - Realizzazione di strutture ricettive all'aperto.

1. In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, nel testo aggiunto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto, e in particolare per la collocazione e la installazione di allestimenti mobili, continua a trovare applicazione l'articolo 30 della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni."

(36) Comma così sostituito dall'articolo 63, comma 1, della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11](#)

istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti urbanistici.

6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, (37) roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.

[Art. 31 - Sorveglianza ed assicurazione delle strutture ricettive all'aperto. (38)

SEZIONE IV

Disposizioni comuni

[Art. 32 – Competenza e procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a classificazione.(42)

[Art. 33 – Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze d'epoca alberghiere ed extra alberghiere. (44)

[Art. 34 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione. (46)

[Art. 35 - Periodi di apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione. (48)

(37) Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, della [legge regionale 10 agosto 2006, n. 16](#) ; in precedenza sostituito dall'articolo 17, della [legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8](#) .

(38) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) , a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(42) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) , limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(44) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807 recante "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.

(46) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) , limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(48) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) , limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

[Art. 36 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive soggette a classificazione. (50)

[Art. 37 - Chiusura, sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive soggette a classificazione. (52)

[Art. 38 - Reclami. (55)

[Art. 39 - Registrazione delle persone alloggiate. (57)

[Art. 40 - Gestione e responsabilità. (59)

[Art. 41 – Autorizzazione e denuncia di inizio attività delle strutture ricettive soggette a classificazione (61)

[Art. 42 - Vigilanza ed informazione. (63)

[Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie. (66)

(50) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(52) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(55) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(57) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(59) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(61) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(63) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

(66) Articolo abrogato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera a) della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#), limitatamente alle strutture ricettive all'aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.

SEZIONE V

Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta temporanea

Art. 44 – Aree attrezzate di sosta temporanea.

1. I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni devono essere dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale.

2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale.

3. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

4. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni.

5. La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di mezzi mobili concede contributi in conto capitale ai comuni.

6. La Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.

7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00.

CAPO II

Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari

SEZIONE I

Disciplina delle concessioni demaniali (67)

Art. 45 - Funzioni della Regione.

1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime".

2. Alla Regione spettano le funzioni di:

- a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
- b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;

(67) In merito alla durata delle concessioni demaniali, si veda quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1542/2013, adottata ai sensi dell'articolo 94 di questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 17 settembre 2013, che ha sostituito alla lettera e)bis dell'Allegato S/3 i capoversi terzultimo e penultimo che disponevano: "La durata massima della nuova concessione, comprendente il periodo di realizzazione delle opere, non può superare i vent'anni. La durata massima della concessione oggetto di variazione, comprendente il periodo residuale della concessione in essere ed il periodo di realizzazione delle opere, non può superare i vent'anni.", con il seguente capoverso: «In esito alla procedura comparativa, il Comune, sia a fronte di istanza di variazione del contenuto della concessione, sia a fronte di istanza di rilascio di nuova concessione, emana un nuovo provvedimento concessorio, i cui effetti decorrono dalla data del suo rilascio e la cui durata massima, comprendente il periodo di realizzazione delle opere, non può superare i vent'anni». Nella medesima deliberazione n.

- c) formazione del catasto del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;
- d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;
- e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale da parte dei comuni;
- f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.

Art. 46 - Funzioni dei Comuni.

1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta in relazione alle funzioni esercitate relative all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico.

3. I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla Giunta regionale, che ne fissa anche le modalità di trasmissione.

Art. 47 - Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

1. Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa è costituito dalle direttive regionali specificate nell'allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili redatti in conformità delle predette direttive regionali.

2. Su richiesta dei comuni la Giunta regionale può concedere deroghe alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate dalle caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi.

3. L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro il 31 dicembre 2005, (68) attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, non possono essere adottati né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano l'attuazione delle direttive di cui all'allegato S/1.

5. In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove concessioni purché in conformità con le direttive contenute nel piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

Art. 48 - Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni.

1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3.

2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 48 bis - Disciplina del commercio in forma itinerante. (69)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni. (70)

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei

1542/2013 si dà atto che ai sensi dell'articolo 34 - duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le concessioni demaniali marittime sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, purché ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto, ossia il 19 ottobre 2012, e i Comuni costieri sono tenuti ad adempiere a quanto specificato nella Circolare n. 57 del 15 gennaio 2013 della Direzione Generale dei Porti del Ministero delle Infrastrutture".

In relazione alla durata delle concessioni si veda quanto era stato disposto dall'articolo 5 della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13](#), dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2011 (incoerenza con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, in quanto consentono il rinnovo automatico della medesima concessione demaniale al titolare che ne faccia richiesta).

(68) Comma così modificato dall'articolo 5, comma 1, della [legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35](#) che ha sostituito le parole "entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" con le parole "entro il 31 dicembre 2005".

(69) Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della [legge regionale 10 agosto 2006, n. 16](#).

(70) Comma così modificato da comma 1 art. 13 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha aggiunto alla fine del suddetto comma le parole "nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni".

consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche. [Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.] (71)(72)

(71) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 5 [legge regionale 14 maggio 2013, n. 8](#) che ha aggiunto alla fine del comma le parole "comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.". In precedenza comma modificato da comma 1 art. 16 [legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55](#) che ha aggiunto alla fine le parole "Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti."

(72) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della [legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55](#) "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", che modifica l'articolo 48-bis della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che prevede che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale. La Corte ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della [legge regionale 14 maggio 2013, n. 8](#) "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della [legge regionale 6 aprile 2001, n. 10](#) "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni" che modifica il comma 2 dell'articolo 48bis della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", per lesione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto si tratta di una scelta unilaterale della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento partecipativo) estendente alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che affida allo strumento della intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche.

3. Non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima nell'ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.

4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei

requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1. (73)
4 bis. omissis (74) (75)

[4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall'azienda a cui ineriscono.] (76) (77)

[5. Per l'anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.] (78) (79)

Art. 49 - Canone e imposta regionale sulle concessioni.

1. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita le funzioni di accertamento dei canoni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni ed agisce altresì in giudizio per il recupero coattivo dei canoni dovuti e non corrisposti.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i termini e le modalità per il pagamento del canone di cui al comma 1.

3. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita inoltre le funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta regionale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, "Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali" e successive modificazioni, ed agisce in giudizio per il recupero coattivo dell'imposta dovuta e non pagata.

(73) Comma così sostituito da comma 2 art. 13 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#).

(74) Comma soppresso da lett. b) comma 1 art. 5 [legge regionale 14 maggio 2013, n. 8](#). In precedenza inserito da comma 2 art. 16 [legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55](#).

(75) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della [legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55](#) "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", che modifica l'articolo 48-bis della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che prevede che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale.

(76) Comma inserito da comma 2 art. 16 [legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55](#).

(77) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della [legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55](#) "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", che modifica l'articolo 48-bis della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che prevede che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale.

(78) Comma così sostituito da comma 3 art. 16 [legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55](#).

(79) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della [legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55](#) "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", che modifica l'articolo 48-bis della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che prevede che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale.

4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa è assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa nel territorio di competenza, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative.

5. Le amministrazioni comunali, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della riscossione, riversano alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa. (80)

Art. 50 - Deposito cauzionale.

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, provvedono a stipulare polizza fideiussoria per un importo pari al doppio del canone annuo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

Art. 51 - Esecuzione delle opere, vigilanza.

1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.

2. Il rilascio della concessione non è sostitutivo di altri atti autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa.

3. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine al collaudo può provvedere l'ufficio regionale del genio civile addebitando i relativi costi all'ufficio comunale competente.

Art. 52 - Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione.

1. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato del comune competente per territorio.

2. omissis (81)

3. Il comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.

4. Il concessionario, previa autorizzazione del comune, può affidare temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.

5. Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione del comune, affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

Art. 53 - Subingresso.

1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

2. L'autorizzazione al subingresso, disciplinata dall'articolo 46 del Codice della navigazione, è data dal comune competente per territorio.

Art. 54 - Procedura comparativa in materia di concessioni.

1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. (82)

2. Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all'allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 5.

3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall'originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l'ammontare del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui all'allegato S/3.

(80) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13](#).

(81) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13](#).

(82) In relazione alla durata delle concessioni si veda quanto era stato disposto dall'articolo 5, della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13](#) che dettava una disciplina transitoria in materia di durata peraltro dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2011 (incoerenza con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, in quanto consentono il rinnovo automatico della medesima concessione demaniale al titolare che ne faccia richiesta) e che così disponeva: "Art. 5 - Disposizioni transitorie in materia di concessioni demaniali.

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 3 (*si tratta delle procedure comparative previste dall'articolo 54, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 come sostituito appunto dall'articolo 3*) e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, tutte le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge ivi comprese quelle oggetto di domanda di rinnovo in corso di

4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell'indennizzo, si procede all'aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

5. Nell'ipotesi di concorso di domande, l'originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell'ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario. (83)

Art. 55 - Vigilanza.

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti.

Art. 55 bis - Potere sostitutivo regionale.

1. Ove accertata la persistente inerzia o l'inadempimento nell'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni con le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, della presente legge, il Presidente della Giunta regionale previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna al comune inerte o inadempiente un termine di trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune inerte o inadempiente, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva. (84)

istruttoria alla stessa data, scadono al 31 dicembre 2015, fatta salva la diversa maggiore durata prevista dal titolo concessorio.

2. Il titolare di concessione in corso di validità all'entrata in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, ovvero che, oltre agli interventi edilizi, abbia acquistato attrezzature e beni mobili per un valore non superiore al venti per cento dell'importo degli interventi edilizi, può presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell'allegato S/3 della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni.

3. Il comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di modifica, in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell'allegato S/3 della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni.

4. Il titolare di concessione in corso di validità all'entrata in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, non rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, può presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione per un periodo compreso tra due e quattro anni. Il comune, valutate le condizioni, può accogliere la domanda di modifica della durata della concessione, con decorrenza della durata dalla data del provvedimento di modifica."

Nella deliberazione n. 1542/2013, adottata ai sensi dell'articolo 94 di questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 17 settembre 2013, si dà atto che ai sensi dell'articolo 34 - duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dall'[articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), le concessioni demaniali marittime sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, purché ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto, ossia il 19 ottobre 2012, e i Comuni costieri sono tenuti ad adempiere a quanto specificato nella Circolare n. 57 del 15 gennaio 2013 della Direzione Generale dei Porti del Ministero delle Infrastrutture.

(83) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13](#).

(84) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13](#).

Art. 56 - Valenza turistica.

1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento individuate nell'allegato S/4.

2. La classificazione può essere verificata ogni quattro anni su proposta dei comuni.

SEZIONE II

Disciplina degli stabilimenti balneari.

Art. 57 - Stabilimenti balneari.

1. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini.

2. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali le attività sportive e per la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 58 - Gestione.

1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre a conseguire l'eventuale concessione dell'area demaniale rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 48, deve effettuare la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

2. La denuncia è presentata al comune ove ha sede l'esercizio dell'attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale indicante l'ubicazione della struttura, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e corredata dalla documentazione comprovante il possesso da parte del titolare dell'esercizio medesimo dei requisiti prescritti.

Art. 59 - Disciplina dei prezzi.

1. I titolari e i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, al comune competente, i prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, che intendono applicare.

2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta su apposito modulo fornito dal comune su modello regionale, contenente altresì l'indicazione delle attrezzature, deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. E' consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendano applicare e fornire a valere dal 1° maggio dello stesso anno. (85)

3. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione ed una copia all'Ente nazionale italiano per il turismo.

(85) Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della [legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35](#) che ha aggiunto alla fine del comma il secondo periodo.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 60, comma 2.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
7. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 1.

Art. 60 - Sanzioni.

1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare senza aver effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 7.700,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.
2. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'articolo 59 comma 2 comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
3. L'applicazione di prezzi difforni da quelli comunicati, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
4. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.

SEZIONE III

Conferimento di funzioni ai comuni in materia di demanio lacuale relativo al lago di Garda

Art. 61 – Funzioni dei comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale.

1. Sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative a:
 - a) concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
 - b) alla realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, come elencati nella lettera a), finalizzati all'uso turistico-ricreativo ed alla manutenzione ordinaria degli stessi.
- 1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, si applicano anche alle concessioni di cui al comma 1. (86) (87)
2. Entro il trenta giugno di ogni anno, una quota pari al cinquanta per cento del gettito finanziario complessivo derivante dai canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio lacuale del lago di Garda, introitato dalla Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nell'esercizio precedente, è attribuita ai comuni rivieraschi del lago di Garda che la destinano all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3. Alle spese di cui al comma 2, per trasferimenti ai comuni rivieraschi del lago di Garda per le funzioni conferite in materia di demanio lacuale, pari al cinquanta per cento dei canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio lacuale, rappresentati dal lago di Garda, introitati sull'u.p.b. E0042 "Proventi dalla gestione del demanio idrico", si fa fronte con le somme stanziare all'u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo", che viene incrementata mediante prelevamento di euro 578.431,50 per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004

(86) Comma aggiunto da comma 1 art. 49 [legge regionale 2 aprile 2014, n. 11](#).

(87) I commi 2 e 3 dell'art. 49 della [legge regionale 2 aprile 2014, n. 11](#) prevedono rispettivamente che le spese effettivamente sostenute per investimenti regolarmente eseguiti dopo l'ultimo rinnovo delle concessioni, costituiscono titolo di concorso ai fini del rilascio delle concessioni e che la Giunta regionale sentita la competente commissione integra l'allegato S/3 in ragione della peculiarità e della minore incidenza di utilizzazione del demanio lacuale.

dall'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" in termini di competenza e cassa per il 2003 e di sola competenza per gli anni 2004 e 2005.

4. Al fine di garantire l'omogeneità della gestione, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

5. L'esercizio delle funzioni da parte dei comuni decorre dal 1° gennaio 2003.

CAPO III

Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici.

SEZIONE I

Individuazione e definizione degli operatori.

Art. 62 - Le agenzie di viaggio e turismo.

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui all'articolo 63.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato Spa.

Art. 63 - Attività delle agenzie.

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".

2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

- a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
- b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
- c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
- d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
- e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
- g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
- h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
- l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi

- turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
 - n) il servizio di informazioni in materia turistica;
 - o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
 - p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
 - q) organizzazioni di attività congressuali;
 - r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 64 - Associazioni e organismi senza scopo di lucro.

1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 63 esclusivamente per i propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e purché iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 75. A tale fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 nella parte concernente gli agenti di viaggi e turismo, e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995. I programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'articolo 69.

3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione. Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali con massimale non inferiore a due milioni di euro.

4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie autorizzate.

SEZIONE II

Procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 65 - Richiesta di autorizzazione.

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:

- a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
- b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
- c) la denominazione dell'agenzia;
- d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
- e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
- f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
- g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
- b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
- c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 78;
- d) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura. La provincia verifica il possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1.

Art. 66 - Autorizzazione all'apertura di agenzia.

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regione italiani.

1 bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono sostituire alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato" dandone comunicazione alla provincia. (88)

2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

- a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 71;
- b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico; (89)
- c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità;
- c bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale, il direttore tecnico dell'affiliante riveste la funzione di direttore tecnico dell'agenzia di viaggio affiliata, che pertanto non deve esserne dotata di uno proprio. (90)

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

4. La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.

5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 67 - Contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

- a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
- b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;

(88) Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della [legge regionale 10 agosto 2006, n. 16](#), che ha cambiato la parola "aggiungere" con la parola "sostituire" ed ha aggiunto le parole "dandone comunicazione alla provincia"; in precedenza inserito dall'articolo 7, comma 1, della [legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35](#).

(89) Lettera così modificata dall'articolo 7, comma 2, della [legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35](#) che ha soppresso le parole "a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto".

(90) Lettera aggiunta dall'articolo 6, comma 2, della [legge regionale 10 agosto 2006, n. 16](#).

c) il direttore tecnico.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio dell'attività.

Art. 68 - I periodi di apertura.

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.

2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 69 - Redazione e diffusione dei programmi.

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b) le date di svolgimento;

c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 71 con l'indicazione dei rischi coperti;

l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

m) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;

n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995;

p) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni

radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 nonché al decreto legislativo n. 111/1995.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui all'articolo 64 comma 1.

7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni ed organismi di cui all'articolo 64, sono evidenziati, nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e dell'agenzia.

Art. 70 - Commissioni arbitrali e conciliative.

1. La provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 71 - Obbligo di assicurazione.

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 72 - Sospensione dell'attività.

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

- a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
- b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza della autorizzazione.

Art. 73 - Cessazione dell'attività.

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza

del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 74 - Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.
4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 75 - Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro.

1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1; l'elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura della provincia.
2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo interessato.
3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge:
 - a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"; (91)
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio deve essere inviata annualmente;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione, del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall'associazione medesima, che deve risultare iscritto all'albo provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 78.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 64.

Art. 76 - Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale.

1. La violazione reiterata delle norme di cui all'articolo 64 determina la revoca dell'iscrizione nell'elenco provinciale da parte della provincia.

SEZIONE III

(91) Lettera così sostituita da comma 1 art. 16 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) .

Direttore tecnico

Art. 77 - Esame di idoneità per direttore tecnico.

1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza o di domicilio. (92) I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria superiore;
b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.

2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.

3. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un dirigente della provincia con funzioni di presidente;
b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 63;
b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

Art. 78 - Albo provinciale dei direttori tecnici.

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 77;
b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.. (93)

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,

(94) correlate alla richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo

(92) Comma così modificato da comma 1 art. 17 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha inserito le parole "o di domicilio"

(93) Lettera così modificata da comma 1 art. 18 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha sostituito le parole "residenti in una delle province del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto n. 392/1991" con le parole "in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

(94) Comma così modificato da comma 2 art. 18 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha sostituito le parole "di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 392/1991" con le parole "di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206".

continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (95) sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (96)

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

SEZIONE IV

Vigilanza e sanzioni.

Art. 79 - La vigilanza.

1. La vigilanza sulle norme della presente sezione è esercitata dalla provincia competente per territorio.

Art. 80 - Le sanzioni.

1. L'esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo 63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 64 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.

2. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle norme di cui all'articolo 68, comporta, previa diffida, la sospensione di cui all'articolo 72, comma 1 lettera b), disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative o delle disposizioni di cui all'articolo 68, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca della autorizzazione.

3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 67 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

6. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64, commi 1, 3 e 4 delle attività in difformità alle prescrizioni di cui all'articolo 64 e, limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1, in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 69 e 75 è soggetta a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, comporta:

a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 63, la sospensione della autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza della autorizzazione;

b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 64, comma 1, la sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 76, per un periodo non inferiore a centottanta giorni.

(95) Comma così modificato da comma 2 art. 18 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha sostituito le parole "di cui al decreto legislativo n. 392/1991" con le parole "di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206".

(96) Comma così modificato da comma 3 art. 18 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha sostituito le parole "di cui al decreto legislativo n. 392/1991" con le parole "di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206".

8. Le sanzioni sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di turismo.

Art. 81 - I reclami.

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia interessata.
2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.
3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 80 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

CAPO IV

Disposizioni sulle professioni turistiche

SEZIONE I

Individuazione e definizione delle figure professionali.

Art. 82 - Figure professionali.

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
4. È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine; in relazione ai mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito della professione di guida naturalistico-ambientale, la Giunta regionale individua la specifica figura professionale di chi esercita la attività a cavallo o con altro animale.

SEZIONE II

Competenze per l'esercizio delle attività di guida, accompagnatore e animatore turistico e guida naturalistico-ambientale

Art. 83 - Competenze delle Province. ⁽⁹⁷⁾

1. Le province esercitano le funzioni relative a:
- a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
 - b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:
 - 1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento dell'esame

(97) La deliberazione della Giunta regionale n. 51/2015 pubblicata nel BUR n. 14 del 6 febbraio 2015, ha stabilito, per le motivazioni indicate in premessa alla medesima deliberazione ed a seguito della segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza prot. n. 0032569 del 1 luglio 2014, che le amministrazioni provinciali e comunali nell'esercizio delle funzioni amministrative di rispettiva competenza siano tenute a seguire le seguenti nuove disposizioni operative: "Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche, disciplinate negli articoli 83 e 88 della [legge regionale n. 33/2002](#), sono determinate dai singoli professionisti e sono pubblicate, a richiesta degli stessi, nel sito internet della Provincia".

2) relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza o di domicilio;

(98)

3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;

d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;

e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.

2. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nell'allegato T.

3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.

Art. 84 - Competenze dei Comuni.

omissis (99)

Art. 85 - Tesserino di riconoscimento. (100)

1. omissis (101) .

2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

SEZIONE III

Obblighi e sanzioni

Art. 86 - Divieti.

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

Art. 87 - Sospensione e revoca delle licenze.

omissis (102)

Art. 88 - Sanzioni amministrative pecuniarie. (103)

(98) Punto così sostituito da comma 1 art. 19 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) .

(99) Articolo abrogato da comma 1 art. 20 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) .

(100) Rubrica così modificata da comma 1 art. 21 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha soppresso le parole all'inizio "Licenza e".

(101) Comma abrogato da comma 2 art. 21 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) .

(102) Articolo abrogato da comma 1 art. 22 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) .

(103) La deliberazione della Giunta regionale n. 51/2015 pubblicata nel BUR n. 14 del 6 febbraio 2015, ha stabilito, per le motivazioni indicate in premessa alla medesima deliberazione ed a seguito della segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa abilitazione, (104) è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

2. omissis (105)

3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche (106) non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di abilitazione, (107) è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva

6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente

Art. 89 - Reclami e vigilanza.

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla provincia.

2. La provincia, sentito il soggetto abilitato (108) decide sul reclamo entro sessanta giorni.

3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal comune competente per territorio.

Art. 90 - Inapplicabilità.

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.

2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui all'articolo 82 a favore dei loro alunni.

3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

CAPO V

Norme transitorie e finali

Art. 91 - Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a classificazione.

omissis (109)

prot. n. 0032569 del 1 luglio 2014, che le amministrazioni provinciali e comunali nell'esercizio delle funzioni amministrative di rispettiva competenza siano tenute a seguire le seguenti nuove disposizioni operative: "Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche, disciplinate negli articoli 83 e 88 della [legge regionale n. 33/2002](#), sono determinate dai singoli professionisti e sono pubblicate, a richiesta degli stessi, nel sito internet della Provincia".

(104) Comma così modificato da comma 1 art. 23 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha sostituito la parola "licenza" con la parola "abilitazione".

(105) Comma abrogato da comma 2 art. 23 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#).

(106) Comma così modificato da comma 3 art. 23 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha soppresso le parole "non esibisca la licenza a un controllo o".

(107) Comma così modificato da comma 4 art. 23 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha sostituito la parola "licenza" con la parola "abilitazione".

(108) Comma così modificato da comma 1 art. 24 [legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#) che ha sostituito le parole "titolare della licenza" con le parole "soggetto abilitato".

(109) Articolo abrogato da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#).

Art. 92 - Norma transitoria in materia di adeguamento polizze assicurative.

omissis (110)

Art. 93 - Norme transitorie in materia di professioni turistiche.

1. Agli esami di abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, di guida, accompagnatore ed animatore turistico e di guida naturalistico ambientale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.

2. Sono riconosciuti animatori turistici e guide naturalistico-ambientali coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto documentata attività nella professione per almeno due stagioni turistiche o conseguito apposito attestato a seguito di frequenza di corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione rispettivamente per l'area dell'animazione turistica e per l'area della conduzione a visite di siti di interesse naturalistico-ambientale.

Art. 93 bis – Norme transitorie in materia di professioni turistiche.

1. Agli esami di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e di abilitazione alle professioni di guida, accompagnatore ed animatore turistico e guida naturalistico-ambientale, già banditi alla data di entrata in vigore delle modifiche intervenute alla presente legge o ai suoi allegati, si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando. (111)

Art. 94 - Modifiche degli allegati.

1. Gli allegati di cui al presente titolo possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

2. Gli allegati di cui al capo secondo del presente titolo possono essere modificati anche su proposta dei comuni.

TITOLO III

Sviluppo dell'offerta turistica regionale

Art. 95 – 100 (omissis) (112)

Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia. (113)

1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97 ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei

(110) Articolo abrogato da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

(111) Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 1, della [legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35](#) .

(112) Articoli da 95 a 108 abrogati da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

(113) L'articolo così come da ultimo modificato dall'articolo 21 della [legge regionale 5 aprile 2013, n. 3](#) è stato ripristinato nella sua vigenza per effetto dell'articolo 1 della [legge regionale 7 novembre 2013, n. 25](#) , con riferimento ai procedimenti concessori di garanzia e controgaranzia, definiti ed in corso di definizione alla data del 3 luglio 2013, sempreché definiti entro la data del 31 dicembre 2013 e, dopo la data del 31 dicembre 2013, limitatamente alla gestione delle garanzie come sopra definite.

servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.

2 ter. Al fine di conformare l'azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni.

2 quater. I termini procedurali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali", assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

2 quinquies. Qualora per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell'articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e successive modificazioni. L'approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l'intervento ammissibile a finanziamento.

2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:

- a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
- b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all'aperto;
- c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.

2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:

- a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo;
- b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;
- c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;
- d) la tipologia delle spese ammissibili;
- e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
- f) le modalità di rendicontazione;
- g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.

2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d'uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una

somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.

2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto".

2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.

2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

- a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;
- b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.

2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1.

2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l'eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1.

Art. 102 - 108 (omissis) (114)

Art. 103 - Criteri di assegnazione dei finanziamenti. (115)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti ed i requisiti delle relative garanzie.

2. La Veneto Sviluppo SpA verificata la regolarità ed ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 1 su presentazione di una relazione tecnica concernente l'intervento di qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di finanziamento dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed eroga le rate

(114) Articoli da 95 a 108 abrogati da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#) .

(115) L'articolo 103 è stato ripristinato nella sua vigenza dall'art. 4 della [legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45](#) , con riferimento ai procedimenti amministrativi e di spesa definiti successivamente al 3 luglio 2013 o in caso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè definiti entro la data del 31 dicembre 2014, nei limiti della capienza del fondo di rotazione.

successive previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e alla pubblicazione viene data adeguata pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.

4. Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 102, è gestito dalla Veneto Sviluppo SpA, che provvede alla concessione dei finanziamenti e delle garanzie e controgaranzie nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 107 definisce il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo SpA, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare degli stessi.

CAPO II

Interventi di natura settoriale

SEZIONE I

Turismo di alta montagna

Art. 109- Imprese turistiche di montagna.

1. Le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci, sia per la discesa che per il fondo, come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso, sono imprese turistiche di montagna.

Art. 110 - Contributi ai bivacchi fissi.

omissis

Art. 111 - Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

omissis

Art. 112 - Funzioni amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate.

omissis

Art. 113 - Progetti relativi a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. Variazioni alla segnaletica.

omissis

Art. 114 - Catasto regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

omissis

Art. 115 - Gestione e manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate

omissis

Art. 116 - Contributi.

omissis

Art. 117 - Promozione dell'alpinismo.

omissis **(116)**

Art. 118 - Potenziamento del soccorso alpino.

omissis **(117)**

Art. 119 - Concessione dei contributi.

omissis **(118)**

Art. 120 - Elisoccorso.

(116) Articoli da 110 a 117 abrogati da art. 30 [legge regionale 27 aprile 2015, n. 6](#) .

(117) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 1, della [legge regionale 30 novembre 2007, n. 33](#) .

(118) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 1, della [legge regionale 30 novembre 2007, n. 33](#) .

omissis (119)

Art. 121 - Promozione e diffusione dell'alpinismo.

omissis

Art. 122 - Provvidenze a sostegno del centro polifunzionale del Club alpino italiano al Passo Pordoi.

omissis

Art. 123 - Composizione della commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna.

omissis (120)

SEZIONE II

Disposizioni in materia di turismo in mare, lagunare, fluviale e nei parchi (121) a finalità ittica, escursionistica e ricreativa (122)

Art. 124 - Turismo in mare, in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi (123) a finalità ittica, escursionistica e ricreativa.

1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale:
- alle imprese turistiche che effettuano l'attività di trasporto in mare, nei fiumi, nei canali navigabili, in lagune e nei parchi a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l'esercizio del turismo a finalità ittica; (124)
 - omissis (125)

Art. 125 - Requisiti e modalità.

1. L'attività di turismo in mare a finalità ittica è finalizzata alla cattura dello sgombrò e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 concernente la disciplina della pesca marittima.
- 1 bis. L'attività di turismo in lagune, fiumi e parchi a finalità escursionistico-ricreativa è finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione degli ecosistemi acquatici e vallivi con la possibilità di ristorazione effettuata a bordo. (126)

Art. 126 - Pescaturismo.

omissis (127)

Art. 127 - Autorizzazione e requisiti per le attività di pesca turismo.

omissis (128)

Art. 128 - Tempi di svolgimento della attività di turismo in mare a finalità ittica. (129)

1. Le attività di turismo in mare a finalità ittica (130) possono essere svolte per tutto il periodo dell'anno, in ore diurne e notturne, nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima interna, con particolare riguardo alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.

TITOLO IV

Disposizioni finali.

Art. 129 - Norma finanziaria.

omissis (131)

(119) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 1, della [legge regionale 30 novembre 2007, n. 33](#).

(120) Articoli da 121 a 123 abrogati da art. 30 [legge regionale 27 aprile 2015, n. 6](#).

(121) Titolo così modificato dall'articolo 64, comma 1, lettera a), della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11](#) che ha aggiunto dopo le parole "in mare" le parole "lagunare, fluviale e nei parchi".

(122) Rubrica così modificata da lett. c), comma 1, art. 31 [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#) che ha abrogato le parole "e pescaturismo".

(123) Rubrica così modificata dall'articolo 64, comma 1, lettera b), della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11](#) che ha aggiunto dopo le parole "in mare" le parole "in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi".

(124) Lettera sostituita dall'articolo 64, comma 1, lettera c), della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11](#).

(125) Lettera abrogata da lett. c), comma 1, art. 31 [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#).

(126) Comma aggiunto dall'articolo 64, comma 1, lettera d), della [legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11](#).

(127) Articolo abrogato da lett. c), comma 1, art. 31 [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#).

(128) Articolo abrogato da lett. c), comma 1, art. 31 [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#).

(129) Rubrica così modificata da lett. c), comma 1, art. 31 [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#) che ha abrogato le parole "e della attività pescaturismo".

(130) Comma così modificato da lett. c), comma 1, art. 31 [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#) che ha abrogato le parole "e di pescaturismo".

(131) Articolo abrogato da comma 2 art. 51 [legge regionale 14 giugno 2013, n. 11](#).

Art. 130 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

a) [legge regionale 31 agosto 1983, n. 45](#) "Nuova disciplina relativa all'albo regionale all'attività delle associazioni Pro-loco" come novellata da:

- 1) articolo 21 della [legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) ;
- 2) articolo 19 della [legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3](#) ;
- 3) articolo 33 della [legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) ;

b) [legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52](#) "Norme in materia d'alta montagna" come novellata da:

- 1) [legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5](#) ;
 - 2) Titolo I della [legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61](#) ;
 - 3) articolo 21 della [legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6](#) ;
 - 4) articolo 44 della [legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) ;
 - 5) articolo 56 della [legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5](#) ;
- c) [legge regionale 9 agosto 1988, n. 37](#) "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere";
- d) [legge regionale 16 marzo 1994, n. 13](#) "Organizzazione turistica della Regione" come novellata da:
- 1) [legge regionale 22 luglio 1994, n. 32](#) ;
 - 2) articolo 23 della [legge regionale 14 settembre 1994, n. 58](#) ;
 - 3) articolo 19 della [legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6](#) ;
 - 4) [legge regionale 7 aprile 1995, n. 18](#) ;
 - 5) articolo 12 della [legge regionale 7 settembre 1995, n. 41](#) ;
 - 6) articolo 20 della [legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) ;
 - 7) articolo 51 della [legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6](#) ;
 - 8) [legge regionale 5 agosto 1997, n. 30](#) ;

9) articolo 29 e articolo 55 della [legge regionale 12 settembre 1997, n. 37](#) ;

10) articolo 22 della [legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29](#) ;

11) [legge regionale 9 settembre 1999, n. 44](#) ;

12) articolo 41 della [legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5](#) ;

e) [legge regionale 27 giugno 1997, n. 24](#) "Disposizioni particolari in materia di superfici minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere";

f) [legge regionale 27 giugno 1997, n. 26](#) "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere" come novellata da:

1) articolo 24 della [legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3](#) ;

2) [legge regionale 30 luglio 1999, n. 29](#) ;

g) [legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44](#) "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia";

h) [legge regionale 30 luglio 1999, n. 28](#) "Norme per l'esercizio del turismo di mare a finalità ittica";

i) [legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49](#) "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere" come novellata dall'articolo 16 della [legge regionale 11 settembre 2000, n. 19](#) ;

l) [legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56](#) "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto";

m) [legge regionale 7 aprile 2000, n. 11](#) "Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale" come novellata dall'articolo 25 della [legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5](#) ;

n) [legge regionale 7 aprile 2000, n. 13](#) "Nuova disciplina delle professioni turistiche";

o) [legge regionale 6 aprile 2001, n. 9](#) "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo",

p) l'articolo 29, comma 1, lettere da a) ad h) e gli articoli 30, 31 e 32 della [legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

q) l'articolo 27 della [legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2](#) "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".

Art. 131 - Settori soggetti a disciplina speciale.

1. Gli interventi a favore della aeroportualità turistica del Veneto restano disciplinati dalla [legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62](#) "Interventi a favore della aeroportualità turistica nel Veneto" e successive modificazioni.
2. L'adesione della Regione del Veneto all'associazione Centro internazionale di studi sull'economia turistica resta disciplinata dalla [legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37](#) "Adesione della Regione del Veneto all'associazione "Centro internazionale di studi sull'economia turistica" promossa dall'Università di Venezia".
3. Gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni, resta disciplinata dalla [legge regionale 7 aprile 1994, n. 18](#) "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9" e successive modificazioni.
4. La tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici restano disciplinati dalla [legge regionale 13 aprile 1995, n. 21](#) "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo didattici" e successive modificazioni.
5. L'attività agrituristica resta disciplinata dalla [legge regionale 18 aprile 1997, n. 9](#) "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" e successive modificazioni.